REGOLAMENTO (CEE) N. 1666/77 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2757/75 per quanto riguarda gli importi compensativi « adesione » ed i relativi coefficienti nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli importi compensativi applicabili fino al 31 dicembre 1977 per il frumento tenero e l'orzo sono stati fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/76 (2); che tali importi corrispondono, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'atto di adesione, alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni;

considerando che secondo l'articolo 52 dell'atto di adesione i prezzi fissati nei nuovi Stati membri sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe; che tale ravvicinamento dà luogo, per la campagna 1977/1978, per il frumento tenero e l'orzo, a prezzi che sono oggetto del regolamento (CEE) n. 1152/77 (3); che la differenza tra tali prezzi ed i prezzi comuni rappresenta, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'importo compensativo « adesione » valido per la nuova campagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2757/75 ha fissato dei coefficienti da applicare all'importo compensativo applicabile al cereale di riferimento; che questi coefficienti sono ravvicinati progressivamente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2757/75 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Gli importi compensativi applicabili fino al 31 dicembre 1977 negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono, per i cereali qui di seguito elencati, quelli riportati accanto a ciascuno di essi:

(UC/tonnellata)

	Scambi con		
	Danimarca	Irlanda	Regno Unito
Frumento tenero	1,96	1,43	8,51
Orzo	1,85	3,18	9,05 »

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 104.
(2) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 2.
(3) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 3.

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2757/75 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Gli importi compensativi applicabili fino al 31 dicembre 1977 negli scambi fra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e fra questi ultimi ed i paesi terzi, sono calcolati come segue : gli importi compensativi applicabili al cereale di riferimento sono moltiplicati per i coefficienti sottoindicati :

Prodotto al quale si applica l'importo compensativo	Cereale di riferimento	Coefficienti applicabili negli scambi con		
		la Danimarca	l'Irlanda	il Regno Unito
Frumento duro	Frumento tenero	1,377	1,664	1,440
Segala	Orzo	—	1,081	1,106
Avena	Orzo	0,962	0,959	0,942
Granturco	Orzo	—	1,090	0,977
Miglio	Orzo	—	0,978	0,965
Sorgo	Orzo	—	1,100	0,966 »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS